



# COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

**SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA/SPOTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

Piazza G. Prandina n. 37 – 35010 San Pietro in Gu (Pd)

Tel 049-9458125 – Fax 049-9455184

C.F. : 81000550285 P. IVA : 01764300289

e-mail : utc.ediliziaprivata@comune.sanpietroingu.pd.it

**OGGETTO : Nuova classificazione sismica del territorio regionale.  
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274  
(modificata dall'Ordinanza 2 ottobre 2003, m. 3316).  
L.R. n. 27 del 7 novembre 2003.  
D.G.R. n. 1591 del 26/05/2004.**

**A TUTTI I  
TECNICI PROGETTISTI**

Si ricorda a tutti i tecnici progettisti che con i provvedimenti normativi in oggetto è stata approvata la **NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO REGIONALE**.

**Il territorio del Comune di San Pietro in Gu è stato classificato in ZONA 3 – ZONA A BASSA SISMICITA'.**

La nuova classificazione entrerà in vigore dall'**8 novembre 2004**.

Nei territori dei comuni ricadenti in **zona 3** il progetto delle *opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica* dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001. Allo stesso, ai sensi dell'Ordinanza 3274/2003, il progettista è tenuto ad allegare alla denuncia un'attestazione nella quale dovrà dichiarare che le calcolazioni eseguite sono conformi alle normative sismiche vigenti (D.M. 16/01/1996 e/o D.P.C.M. 3274/2003-3316/2003)

\*\*\*\*\*

Si invita le SS.LL. ad ottemperare gli obblighi imposti dalla nuova normativa.

Le nuove *denunce di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica* dovranno pertanto contenere la documentazione elencata all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 oltre all'attestazione che in allegato si trasmette.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio durante gli orari di apertura al pubblico.

IL RESPONSABILE  
SPOTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
- F.to Arch. Francesco Parolin -



## RIFERIMENTI NOMATIVI

### Art. 17 – Legge 64/1974

#### Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti

[1] Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio tecnico della regione o all'Ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

[2] Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

[3] Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

[4] Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

[5] La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

[6] L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

#### Note:

1 Per la nuova disciplina in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, vedi l'art. 93, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

---

### Art. 66 – L.R. 27/2003

#### Procedure per la realizzazione degli interventi.

1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della [legge regionale 12 aprile 1999, n. 17](#) “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.”, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall’articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”.
  2. Il comune competente per territorio rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata degli elaborati.
  3. 3. omissis [\(1\)](#)
-

4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.
  5. Il comune trasmette mensilmente alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo l'elenco dei progetti ricevuti.
  6. Le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti con il metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
  7. omissis (2)
  8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.
- 

**Art. 93 (R) D.P.R. 380/2001**  
**Denuncia dei lavori e presentazione**  
**dei progetti di costruzioni in zone sismiche**  
**(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)**

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, **in doppio esemplare** e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il **contenuto minimo del progetto** è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

Note:

- 1 Sezione rinumerata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.
-